



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della prima sezione civile del Tribunale di Udine, dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato, i sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n° 6154/13 del R.A.C.C. in data 12.11.13, promossa

DA

- **(A)**, elettivamente domiciliato in Udine, presso e nello studio dell'avv. che lo rappresenta e difende in giudizio unitamente all'avv.

appellante

CONTRO

- **(B)**, elettivamente domiciliato in Udine, presso e nello studio , che lo rappresenta e difende in giudizio

appellato

NONCHÉ CONTRO

- **(C) S.P.A.** (già s.p.a.), in persona del responsabile direzione sinistri, elettivamente domiciliata in Udine, presso e nello studio, che la rappresenta e difende in giudizio

appellata

NONCHÉ CONTRO

- **U.C.I. UFFICIO CENTRALE ITALIANO SOC. CONS. A R.L.**, in persona del direttore, elettivamente domiciliata in Udine, presso e

nello studio dell'avv., che la rappresenta e difende in giudizio
appellata e appellante incidentale

avente per oggetto: appello avverso la sentenza n. 163/12 del
Giudice di Pace di Udine dep. il 12.10.12

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna
udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.;

visto l'art. 27 co. 1 lett. d) L. n. 183/11;

OSSERVATO CHE

(B) conveniva davanti al Giudice di Pace di Latisana l'UCI Ufficio
Centrale Italiano e (A) per sentirli condannare al risarcimento di
danni conseguiti all'incidente stradale verificatosi nel centro abitato
di Lignano Sabbiadoro in data 2 settembre 2008, per un ammontare
complessivo di euro 9682,12.

Secondo la tesi dell'attore la responsabilità del sinistro era da
ascrivere in via esclusiva a (A), il quale, a bordo della propria
autovettura BMW tg MEDM422, aveva causato l'incidente per non
essersi fermato allo stop e non aver dato la precedenza all'attore.

(A) si costituiva in giudizio, contestando la domanda avversaria e
sostenendo di essersi regolarmente fermato allo stop, inserendo la
freccia sinistra. Ripresa la marcia proseguendo verso sinistra, a
metà dell'incrocio aveva dovuto arrestare il proprio veicolo per dare
la dovuta precedenza ai pedoni, che stavano attraversando la via
Vicenza sulle strisce. Improvvisamente era sopraggiunto a velocità
eccessiva (B), il quale non aveva fatto in tempo a frenare, aveva
perso il controllo della vettura ed era andato ad urtare contro
l'automobile di (A), finendo contromano in un senso unico ed
investendo un ciclista. (A) svolgeva quindi domanda riconvenzionale

di risarcimento dei danni patiti nel sinistro nei confronti dell'attore e della sua compagnia di assicurazione, chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della stessa.

Davanti al Giudice di Pace si costituiva anche l'UCI contestando sia l'an che il quantum della domanda attorea.

Si costituiva, infine, in giudizio anche (C) S.p.A., compagnia assicuratrice di (B), chiamata in causa da (A).

In primo grado del giudizio veniva istruito con l'assunzione dei testimoni indicati e mediante espletamento di una c.t.u. dinamica e di una c.t.u. medico legale sulla persona del convenuto.

Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace accertava l'esclusiva responsabilità di Mannigel nella causazione del sinistro e lo condannava, in solido con l'UCI, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 7066,62 oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre alla rifusione delle spese processuali.

Avverso detta sentenza (A) proponeva appello, eccependo che la decisione del Giudice di Pace era errata avendo questi travisato una parte importante delle prove assunte ed avendo ritenuto inattendibile la testimonianza della moglie del convenuto.

L'appellante sottolineava che, sulla base delle testimonianze assunte, si doveva concludere che era stato Sangiuolo a provocare l'incidente, a causa della sua eccessiva velocità e della condotta imprudente di guida, non adeguata allo stato dei luoghi ed alla presenza di pedoni.

(A) richiama le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico di parte che erano state del tutto disattese dal Giudice di Pace; rimarcava che la motivazione alla base della decisione era insufficiente, illogica e contraddittoria; chiedeva, quindi, che la sentenza di primo grado venisse riformata, con accertamento

dell'esclusiva - o quanto meno concorrente - colpa dell'appellato e quantificazione del relativo grado di concorso.

Si costituiva nel giudizio di appello anche l'UCI, associandosi integralmente pienamente ai motivi dell'appello principale proposti dall'appellante e contestando la sentenza in quanto illogica, immotivata ed errata, perché fondata su una non corretta valutazione del materiale probatorio e su una motivazione insufficiente. L'UCI contestava la sentenza anche sotto il profilo della quantificazione dei danni, poiché il Giudice di Pace aveva effettuato la liquidazione del danno non patrimoniale oltre il limite stabilito dalla legge mediante il rinvio al decreto ministeriale annualmente adottato e di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 209 del 2005, che faceva salvo l'aumento da parte del giudice in misura non superiore ad un quinto.

Il Giudice di Pace, non attenendosi a tale principio, aveva, invece, liquidato il danno morale nella misura di un terzo e senza considerare che, nelle more, era entrato in vigore l'articolo 32 della legge numero 27 del 2012, che imponeva prescrizioni precise in tema di accertamento delle lesioni di lieve entità, prescrizioni alle quali il consulente tecnico d'ufficio non si era attenuto.

L'UCI contestava, poi, che potessero essere rimborsate anche le spese extragiudiziali, non avendo le stesse una relazione causale diretta con l'evento dannoso.

Si costituiva in giudizio anche (C), eccependo in via preliminare improcedibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. A tal fine evidenziava che, nel giudizio di prime cure, (C), quale che terza chiamata, era stata citata con atto notificato in data 26 novembre 2009, quindi successivamente all'entrata in vigore della riforma del processo

civile, che aveva ridotto il termine per impugnare da un anno a sei mesi.

La (C) eccepiva, poi, l'inammissibilità dell'atto di appello per mancanza di motivazione in violazione dell'articolo 434 c.p.c..

Nel merito sosteneva la correttezza della decisione impugnata ed il buon governo da parte del Giudice di Pace delle risultanze dell'istruttoria svolta. Si costituiva, infine, giudizio anche (B), eccependo la nullità della notificazione dell'atto di citazione in appello, perché eseguita presso una sede dello studio legale del proprio difensore, differente da quella in cui il (B) aveva eletto domicilio.

Detta nullità non poteva essere sanata mediante rinnovazione della notifica, poiché nelle more la sentenza di primo grado era passata in giudicato.

A ciò doveva aggiungersi l'inammissibilità dell'atto di appello per mancanza di motivazione in violazione dell'articolo 434 c.p.c..

Nel merito (B) replicava le stesse difese già svolta dalla propria assicuratrice (C).

Rigettata l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 3 giugno 2014 e procedevano alla discussione orale, all'esito della quale il giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo della motivazione della sentenza.

Reputa questo giudice che l'appello sia inammissibile.

Appaiono, infatti, fondate le eccezioni svolte da (C) e (B).

Quanto ad (C), la stessa è stata evocata nel giudizio di prime cure dal convenuto (A), il quale, ben potendo proporre la propria domanda riconvenzionale di risarcimento del danno solo nei confronti dell'attore (B), che era già parte in causa, ha

discrezionalmente scelto di allargare il giudizio, evocando anche la compagnia di assicurazione del medesimo (B).

A tal fine ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla sua chiamata in causa.

L'allargamento del contraddittorio alla compagnia di assicurazione non era in alcun modo necessitato, non rivestendo la stessa la veste processuale di litisconsorte necessario.

Infatti ai sensi dell'art. 144 Cod. ass. solo quando il danneggiato intenda agire direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione del danneggiante, in giudizio deve essere chiamato anche il responsabile del danno.

Si tratta di una ipotesi di litisconsorzio processuale ed unilaterale.

Processuale perché serve all'assicuratore per rendere opponibile la sentenza anche nei confronti del proprio assicurato ed unilaterale in quanto è il responsabile che va citato quando si promuove il giudizio nei confronti dell'assicuratore, ma non il contrario.

Non è, quindi, necessaria alcuna integrazione del contraddittorio quando il giudizio è proposto nei confronti del responsabile ex art. 2054 c.c..

Nel caso di specie, quindi, il litisconsorzio ottenuto da (A) citando in giudizio la compagnia di assicurazione di (B) è meramente facoltativo, avendo il convenuto ottenuto il risultato di far confluire in un unico processo due giudizi che ben avrebbero potuto essere proposti separatamente e rimanere autonomi.

La citazione della compagnia (C) terza chiamata è stata alla stessa notificata in data 30.11.09, ossia dopo l'entrata in vigore (in data 07.07.09) della riforma introdotta con L. n. 69/09, che ha ridotto da un anno a sei mesi il termine per l'impugnazione della sentenza.

Nel litisconsorzio facoltativo improprio permane l'autonomia dei titoli, cosicché la sentenza, formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, per loro natura scindibili anche in sede di impugnazione (cfr. Cass. sent. n. 11386/13).

Nel processo con pluralità di parti derivante non dall'infrazionabilità soggettiva del rapporto sostanziale dedotto, ma da una situazione iniziale o sopravvenuta di litisconsorzio facoltativo, non si determina per ciò stesso una fattispecie di litisconsorzio necessario processuale nei gradi successivi e nelle fasi ulteriori del giudizio (cfr. Cass. sent. n. 17280/11).

Nella fattispecie in esame, quindi, è applicabile il principio generale, più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale la riunione di più cause in un unico contesto non fa venir meno l'autonomia dei singoli giudizi e delle relative decisioni, per cui la sentenza che decide simultaneamente le distinte domande, pur essendo formalmente unica, si distingue in altrettante pronunzie quante sono le cause decise e ciascuna pronunzia è soggetta al rispettivo regime formale e temporale di impugnazione (cfr in parte motiva Cass. sent n. 16539/09).

Ne discende che alla domanda proposta da (A) verso la compagnia di assicurazione ed alla relativa pronunzia deve essere applicato il rito in vigore nel momento in cui quel giudizio è stato instaurato: il termine per impugnare la sentenza era, quindi, di sei mesi dal deposito della stessa ed era, dunque, irrimediabilmente decorso quando è stato notificato l'atto di appello.

Ne discende che deve essere dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta verso (C) s.p.a..

Passando ad esaminare l'eccezione sollevata da (B), deve rilevarsi che l'atto di citazione in appello è stato notificato presso lo studio dell'avv. (D) in via (UD), ma in primo grado (B) aveva eletto domicilio presso l'avv. (D) in via Udine.

La notifica dell'atto di impugnazione presso il procuratore costituito, ma in un luogo diverso da quello ove la parte aveva eletto domicilio in primo grado, non dà luogo ad inesistenza della notifica, che si verifica quando il tentativo sia avvenuto in luogo e con modalità tali che non sussista alcun collegamento con il destinatario, ma a nullità sanabile con la rinnovazione o con la costituzione in giudizio del destinatario stesso; tuttavia la sanatoria è ammissibile soltanto a condizione che non si sia verificata "medio tempore" alcuna decadenza, come invece si riscontra in caso di nullità della notificazione dell'atto di appello, se prima della rinnovazione o della costituzione in giudizio dell'appellato si sia determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. Cass. Sent. n. 17023/11). Nel caso di specie la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 12.10.12, mentre (B) si è costituito in appello con memoria depositata il 25.02.14.

La sentenza del Giudice di Pace era frattanto divenuta inoppugnabile, sicchè la sanatoria della nullità non ha operato e, dunque, anche in questo caso l'appello deve essere dichiarato inammissibile.

L'inammissibilità delle impugnazioni proposte da (A) determina l'inammissibilità anche dell'appello incidentale proposto dall'UCI.

Invero l'appellato il quale, costituendosi, chieda l'accoglimento del gravame per le medesime ragioni fatte valere dell'appellante, formula una impugnazione il cui interesse non sorge dall'impugnazione principale, con la conseguenza che essa non può

essere proposta nel termine previsto dall'art. 334 cod. proc. civ. per l'impugnazione incidentale tardiva (cfr. Cass. sent. n. 1610/08)

Il soccombente ha l'onere di impugnare la sentenza entro i termini di legge e solo eccezionalmente l'art. 334 cod. proc. civ. concede alla parte, che non abbia ritenuto di impugnare la sentenza nei termini o vi abbia fatto acquiescenza, la facoltà di proporre impugnazione tardiva in via incidentale, in quanto l'interesse ad impugnare sia emerso dall'impugnazione principale (cfr. Cass. sent. n. 14558/12). Tale ipotesi certamente non ricorre nel caso di specie, essendo l'UCI nella medesima posizione processuale di (A) e non avendo proposto motivi di gravame che dipendano o siano insorti a seguito dell'impugnazione principale. Tutte le doglianze svolte da UCI avverso la sentenza del Giudice di Pace ben avrebbero potuto essere svolte a prescindere dall'appello proposto da (A).

L'appello incidentale tardivo perde efficacia se l'impugnazione principale viene dichiarata improponibile, improcedibile o inammissibile per mancata osservanza del termine per impugnare ovvero degli adempimenti richiesti a tal fine dalla legge processuale (cfr. Cass. 14084/10).

Attesa la novità e complessità delle questioni affrontate, le spese del giudizio vengono integralmente compensate.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228, va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo per la parte appellante principale ed anche per l'appellante incidentale di versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo pari a quello già versato per le impugnazioni proposte e dichiarate

inammissibili.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) dichiara inammissibile l'appello proposto da (A) e l'appello incidentale proposto da UCI – Ufficio Centrale Italiano

2) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Udine, il

Il Giudice
- Dott.ssa Ilaria Chiarelli -